

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE

SICILIANA PALERMO

RICORSO

Proposto dalla società **COMPAGNIA DELLA BELLEZZA SRL**, P. IVA 02927920872, avente sede legale in Catania (CT) alla Via Scuto Costarelli, 18, in persona del legale rappresentante pro tempore Salvatore Filetti, nato a Catania (CT), il 24/05/1965 CF FLTSVT65E24C351J, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale posta su foglio separato, materialmente congiunto al presente ricorso, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del c.p.c., dagli Avv.ti Franco Maria Merlino (C.F. MRLFNC71L24C351J) con indirizzo di posta elettronica certificata: (franco.merlino@pec.ordineavvocaticatania.it) e l'Avv. Alberto Maria GRASSO (cod. fisc. GRS LRT 75R03 C351D – fax 095 2939783 – indirizzo di posta elettronica certificata: albertomaria.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei nominati difensori nonché al loro indirizzo di pec.

CONTRO

Assessorato Regionale Delle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore;

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale Delle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI

-JUST SICILY S.R.L.S. Partita IVA: 03110440843, in persona del suo le-

gale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Favara (Ag) al Vicolo Niccolò Paganini n. 13 -pec: justsicilysrls@pec.it;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

del DDG-n.-507/9s-del-25.02.2026 dell'Assessorato Delle Attività Produttive Della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, a mezzo del quale sono state approvate le graduatorie definitive (All. 1 e 2) degli esiti della valutazione delle domande avanzate dagli operatori economici nell'ambito dell'avviso pubblico "DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 Sostegno per la digitalizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale" approvato con D.D.G. n. 2175 del 05/08/2025 e s.m.i., **(Doc. 1, 2,3)**;
-del D.D.G. n. 3125/9.S del 12 novembre 2025 di modifica comma 2, 5 dell'articolo 4.1 dell'avviso pubblico "DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 Sostegno per la digitalizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale" approvato con D.D.G. n. 2175 del 05/08/2025 e s.m.i., **(Doc. 4)**;
-del Decreto di chiusura anticipata D.D.G. n. 3586/9.S del 12 dicembre 2025 a mezzo del quale sono state approvate le graduatorie provvisorie **(Doc. 5)**;
-del diniego Prot. n. 6874 del 25/02/2026 all'istanza di autotutela avanzata dalla società ricorrente **(Doc. 6)**;
e di ogni altro atto presupposto e consequenziale dal quale la ricorrente possa subire pregiudizio alla propria sfera giuridica e di cui non abbia conoscenza;

Ai fini di una migliore intelligenza del presente ricorso si premette in

IN FATTO

Con avviso pubblico "DIGIT IMPRESE – Azione 1.2.2 Sostegno per la digita-

lizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale” approvato con D.D.G. n. 2175 del 05/08/2025 successivamente modificato con D.D.G. n. 2369 del 09/09/2025 e s.m.i., l’Amministrazione resistente ha indetto una procedura finalizzata a finanziare investimenti per la realizzazione di progetti funzionali alla digitalizzazione delle imprese siciliane, nell’ambito della Priorità 1 “*Una Sicilia più competitiva ed intelligente*”, in attuazione della Azione 1.2.2 – “*Sostegno per la digitalizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale*” del PR FESR Sicilia 2021-2027, e ciò in aderenza alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti. **(Doc. 7)**

L’avviso ha previsto una dotazione finanziaria pari a € 9.624.859,20 successivamente incrementata mediante dotazione aggiuntiva pari al 50% dell’importo originario.

Scopo precipuo della misura è quello di riconoscere una premialità alle imprese che presentino progetti innovativi sotto il profilo dell’efficientamento digitale in coerenza con la citata Priorità 1 e con l’Azione 1.2.2 mediante la concessione di agevolazioni sulla base di una procedura valutativa a sportello.

In coerenza con tale finalità, l’avviso del 5/8/25 (DDG. 2175) ha previsto che ciascun intervento dovesse essere valutato secondo un criterio di premialità ancorato al c.d. MOL, al fine di valorizzare l’efficientamento aziendale rispetto agli investimenti, escludendo- in linea di principio- un criterio meramente cronologico parificabile a un “*click day*”.

In particolare, gli artt. 4.1. e 4.2 dell’avviso stabilivano che:

“Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 123 e ss.mm. ii.

Le domande di accesso alle agevolazioni validamente presentate dai soggetti proponenti nelle modalità prescritte dal presente Avviso, indipendentemente dall'ordine cronologico della presentazione, sono considerate come pervenute nello stesso istante. L'accesso delle proposte progettuali alla fase istruttoria avverrà sulla base di un apposito elenco al cui interno le stesse istanze saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all'indicatore (c.d. "criterio ordinatore") di seguito riportato approssimato alla quinta cifra dopo la virgola e calcolato sui dati dell'ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell'apposito prospetto di cui all'Allegato B) alla Domanda di accesso alle agevolazioni "Foglio di calcolo per la definizione del MOL" debitamente asseverato da un dottore commercialista, o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula di seguito riportata..."

L'Art 4.1, comma 5, nella sua formulazione originaria, prevedeva che:

"Le istanze ordinate ed esaminate in ordine decrescente, in base al valore dell'indicatore ordinatore dichiarato dal soggetto proponente, saranno esaminate "ai fini della ricevibilità ed ammissibilità" e valutate ai fini dell'attribuzione del relativo del punteggio attribuito.

Le domande che avranno conseguito validamente il punteggio ai fini della valutazione saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dal presente avviso. Il termine di chiusura dello sportello sulla piattaforma per la presentazione delle domande potrà essere prorogato con apposito provvedimento. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall'Avviso incrementata del 50%".

Indi, in ragione dell'auto vincolo facilmente desumibile in seno al bando, risulta di tutta evidenza che l'Amministrazione resistente ha aderito al criterio secondo cui le domande pervenute entro in termini e secondo i criteri stabi-

liti, vadano valutate ai fini dell'ammissione al finanziamento non secondo il c.d criterio cronologico ma secondo criterio dalla medesima stabilito che di seguito si trascrive:

$$\text{Indicatore ordinatore} = \frac{\text{Margine Operativo Lordo (MOL)}}{\text{Costo totale dell'investimento}}$$

Tale criterio, appare di tutta evidenza inderogabile e ciò, come sostenuto dalla stessa Amministrazione, a tutela degli operatori economici aderenti al bando non valutati, a questo punto, secondo un mero criterio cronologico in base all'orario di presentazione della domanda. **(Cfr. Doc. 7)**

Successivamente, con DDG 3125/2025 del 12/11/2025, pubblicato sulla GURS n. 50 in data in data 21/11/2025, l'Assessorato ha modificato il comma 2 dell'art. 4.1, prevedendo che:

“Le domande di accesso alle agevolazioni validamente presentate nello stesso giorno – o comunque entro il raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50% (qualora dovesse esaurirsi nel primo giorno di apertura della piattaforma) - sono considerate come pervenute nello stesso istante ed inserite in appositi elenchi. Per ogni giorno di apertura della piattaforma (il primo giorno dalle ore 12:00 alle ore 24: 00 ed i giorni seguenti dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00) sarà predisposto apposito elenco contenente le domande pervenute in ordine cronologico. Le domande saranno poi ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all'indicatore (c.d. “criterio ordinatore”) ...”

Il comma 5 dell'art. 4.1 è stato altresì integrato come segue:

“Si procederà alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità nonché alla fase di valutazione sulle domande presentate secondo l'ordine cronologico risultante dagli elenchi giornalieri successivamente ordinato in base al valore dell'indicatore ordinatore di cui al precedente

comma 2. Le domande che avranno conseguito validamente il punteggio ai fini della valutazione saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dal presente avviso. Il termine di chiusura dello sportello sulla piattaforma per la presentazione delle domande potrà essere prorogato con apposito provvedimento. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall'Avviso incrementata del 50%. Le domande pervenute oltre il termine di raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata dall'Avviso incrementata del 50% non saranno prese in considerazione ancorché presentate prima della pubblicazione del decreto di chiusura anticipata della piattaforma". (Cfr. Doc. 4)

In data 4/12/25, ore 13:57 (SAP-05_0236425), la ricorrente presentava la propria istanza, accuratamente calibrata sul piano economico-finanziario (MOL), confidando -in conformità alle clausole dell'avviso e delle relative FAQ- nella prevalenza del criterio ordinatore sul fattore temporale **(Doc.8)**.

Le stesse FAQ aggiornate al 30/11/2025 quindi successive alle modifiche introdotte dal D.D.G n. 3125/2025, ribadivano, infatti, l'irrilevanza del criterio cronologico ai fini dell'accesso all'attività istruttoria. rassicurando gli operatori in ordine alla non necessità di inoltrare "contestuale" all'apertura dello sportello:

(FAQ n. 19) Per quanto sopra, in coerenza con quanto disposto dal DDG n. 3125/2025 del 12.11.2205, i concorrenti che intendano presentare istanza per l'accesso alle agevolazioni di cui all'Avviso non dovranno preoccuparsi di presentare la propria istanza contestualmente all'apertura dello sportello come avviene nei casi di "click-day", ma potranno farlo durante tutto l'arco della giornata, sapendo che la relativa istanza – nel caso in cui la dotazione finanziaria attribuita per l'attuazione dell'Avviso andasse

esaurita secondo quanto previsto dal par. 4.1.5 dello stesso Avviso – sarà inserita nell'elenco di accesso all'attività istruttoria secondo il punteggio attribuito al criterio ordinatore di cui al par. 4.1.2 dell'Avviso.

In considerazione di quanto sopra, ed al fine di evitare rischi di tenuta della Piattaforma informatica, si invitano tutti i soggetti concorrenti a non procedere con il caricamento delle rispettive istanze di accesso alle agevolazioni nei primi minuti di apertura dello sportello, in quanto l'ordine di arrivo dell'istanza (criterio cronologico) NON è rilevante ai fini della priorità di accesso all'attività istruttoria e potrà essere utilizzato esclusivamente nel caso di parità di punteggio attribuito al criterio ordinatore (eventualità verosimilmente molto rara in quanto il punteggio sarà calcolato con approssimazione alla quinta cifra decimale).

(Doc.9 pag. 4).

Nonostante ciò, con D.D.G. n. 3586/9.S del 12.12.2025, di chiusura anticipata dello sportello, l'Amministrazione ha formato le graduatorie provvisorie sulla base di un criterio in concreto fondato sul tempo di presentazione delle domande, utilizzando il criterio ordinatore solo in un momento successivo e interno al “blocco” delle istanze ritenute capienti rispetto alla dotazione finanziaria. **(Doc. 5, 10, 11)**

In tal modo, la ricorrente – pur avendo un MOL pari a 7,55333, che, a una lettura attenta delle graduatorie provvisoria e definitiva, l'avrebbe collocata in posizione utile ai fini del finanziamento – è stata esclusa in quanto ritenuta “non capiente” sulla base del solo criterio cronologico indipendentemente dal fattore MOL proposto.

Con istanza prot. IRIDE n. 43773 del 24.12.2025, la società ricorrente diffidava l'Amministrazione a revocare i provvedimenti adottati in violazione delle clausole dell'avviso e a procedere alla rettifica e rivalutazione delle do-

mande sulla base del criterio ordinatore (MOL), nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e par condicio. **(Doc. 12)**

Con nota Prot. n. 6874 del 25.02.2026, l'Amministrazione rigettava l'istanza di autotutela, affermando che gli elenchi provvisori sarebbero stati formati "in stretta aderenza" alle disposizioni dell'avviso e che non sussisterebbero i presupposti per l'esercizio dell'autotutela, in quanto le domande pervenute oltre il raggiungimento della soglia finanziaria non potrebbero essere prese in considerazione. **(Doc. 6)**

La resistente, al riguardo, ha sostenuto che da una lettura "unitaria e sistemica" della lex specialis, come integrata dal D.D.G. n. 3125/2025, emergerebbe la legittimità dell'utilizzo del criterio cronologico quale filtro di accesso alle istruttorie, limitando la "contestualità temporale" alle sole domande presentate entro il raggiungimento della dotazione finanziaria incrementata del 50%. **(Doc. 6)**

Per tale ragione, secondo l'illegittima interpretazione fornita dall'Amministrazione: *"...dalla complessiva lettura della lex specialis – così come integrata attraverso il D.D.G. n. 3125/2025 -si evince che: (i) la regola della contestualità temporale va riferite alle domande pervenute lo stesso giorno, salvo che non si siano già esaurite le risorse stanziata, nel qual caso la contestualità è limitata alle domande presentate "entro il raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50%"; (ii) inoltre – e in stretta correlazione con quanto appena esposto – le domande pervenute successivamente al raggiungimento della predetta soglia non possono essere prese in considerazione, indipendentemente dalla previa pubblicazione del decreto di chiusura anticipata della piatta-forma"*.

Da ultimo, con D.D.G. n. 507/9.S del 25.02.2026, l'Assessorato ha approva-

to le graduatorie definitive (All. 1 e 2), confermando l'esclusione della ricorrente, nonostante il MOL pari a 7,55333, in aperta violazione della lex specialis e delle FAQ, che avevano espressamente escluso la rilevanza del criterio cronologico quale parametro principale di selezione. (Doc. 1, 2, 3)

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITA' DELL'ARTT. 4.1. E 4.2 DELL'AVVISO PUBBLICO "DIGIT IMPRESE - AZIONE 1.2.2 COSÌ COME MODIFICATI CON D.D.G. N. 3125/9.S DEL 12 NOVEMBRE 2025. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.

L'originaria disciplina dell'avviso delineava, in termini inequivoci, una procedura valutativa a sportello fondata sul criterio ordinatore (MOL), con esplicita neutralizzazione del mero ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le domande, "indipendentemente dall'ordine cronologico", erano considerate come pervenute nello stesso istante e ordinate esclusivamente in base al valore dell'indicatore.

Con il successivo D.D.G. n. 3125/2025 – e, soprattutto, con il modo in cui l'Amministrazione lo ha applicato – tale assetto è stato radicalmente sovvertito: la procedura è stata di fatto convertita in un vero e proprio "click day", nel quale il tempo di presentazione della domanda è divenuto il filtro decisivo di accesso alla fase istruttoria, relegando il MOL a criterio meramente in-

terno e residuale, operante solo all'interno del sottoinsieme delle istanze ritenute "capienti" rispetto alla dotazione finanziaria e al fattore temporale della loro presentazione.

Si è così determinata una frattura insanabile tra la *lex specialis originaria*, che escludeva la rilevanza del fattore tempo, le modifiche introdotte, lette ed applicate in modo da attribuire al tempo un ruolo selettivo primario e le FAQ del 30.11.2025, che – anche dopo le modifiche – ribadivano l'irrilevanza del criterio cronologico e sconsigliavano espressamente il caricamento contestualmente all'apertura dello sportello, proprio per escludere la logica del "click day" e delle ragioni sottese a quel tipo di procedimento.

L'Amministrazione ha così violato il proprio autovincolo, ha stravolto la ratio dell'avviso e ha tradito l'affidamento qualificato ingenerato negli operatori economici, i quali hanno legittimamente impostato la propria partecipazione sulla qualità del progetto e sul MOL, e non sul fattore temporale nel caricamento telematico.

L'utilizzo del criterio cronologico come vero e proprio sbarramento di accesso – per di più ancorato a un momento di esaurimento della dotazione (ore 13:42) del tutto imprevedibile per i concorrenti – si pone in frontale contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità: in luogo di selezionare i progetti più meritevoli sotto il profilo economico-finanziario, il sistema premia il caso fortuito, la casualità tecnica di connessione alla piattaforma e la mera tempestività formale.

Ne discende una distorsione strutturale dell'intera procedura: da selezione meritocratica, costruita sul MOL come criterio ordinatore, essa viene trasformata in selezione cronologica, con evidente sviamento rispetto alla fina-

lità – dichiarata e vincolante – di allocare risorse pubbliche a favore dei progetti più efficienti e coerenti con gli obiettivi del programma.

Altrimenti detto, l'illegittimità delle modifiche apportate e la loro applicazione, nei termini prospettati, hanno comportato la mancata disamina delle altre domande, pure pervenute, con conseguente violazione delle regole di condotta in danno della stessa amministrazione che, com'è noto, deve far sì che tutte le erogazioni economiche perseguano un interesse pubblico, in termini di economicità ed efficacia, per il tramite di una procedura comparativa volta a garantire la massima partecipazione in un contesto di regole certe e predefinite. La cangiante condotta, rispetto alle regole contenute nel primo avviso, ha, invece, comportato una mancata pur minima valutazione dei potenziali beneficiari relegando il contributo ad un mero meccanismo di selezione proprio del click day.

La posizione della ricorrente è paradigmatica: nonostante un MOL pari a 7,55333, idoneo a collocarla in posizione utile sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva, essa è stata esclusa unicamente perché “non capiente” sulla base del solo dato temporale, a beneficio di domande con MOL inferiore ma presentate pochi minuti prima. Si tratta di un esito manifestamente irragionevole e incompatibile con la stessa logica selettiva auto-prescelta dall'Amministrazione.

In particolare, nell'indicata graduatoria, il criterio di attribuzione di capienza o non capienza è stato assegnato solo esclusivamente in base all'orario di presentazione dell'istanza.

Solo in un secondo momento, l'Amministrazione in indirizzo ha adottato il criterio ordinatore valutando il c.d MOL degli operatori economici risultati

fortuitamente capienti in relazione all'orario di presentazione dell'istanza.

Indi, solo apparentemente, con la seconda graduatoria (All. 2), l'Amministrazione ha adottato i criteri inderogabili stabiliti dal bando posto che, adottando in via prioritaria il criterio cronologico nei limiti della dotazione finanziaria il criterio ordinatorio ha assunto un valore del tutto irrilevante perché destinato a graduare solamente l'elenco basato sul criterio cronologico indipendentemente dal MOL posseduto da ciascun concorrente giungendo ad una conclusione del tutto irragionevole con la stessa finalità dell'avviso.

In ragione dell'indicata violazione e/o irragionevolezza delle clausole così come modificate ed interpretate, l'odierna ricorrente è risultata non capiente.
e

Palese è, pertanto, la contraddittorietà e/o irragionevolezza tra le clausole dell'avviso originariamente previsto e la successiva integrazione tenuto conto che, per un verso espressamente escludono il criterio cronologico e, per altro verso, lo adoperano ai fini dell'ammissione ad istruttoria delle sole istanze dotate di copertura finanziaria.

In altri termini, il criterio cronologico previsto in via residuale solamente per le domande di identico valore MOL ha trovato applicazione quale unico criterio per l'ammissione alla fase istruttoria di valutazione del MOL.

Sull'illegittima modifica sostanziale del bando o, a dire dell'Amministrazione, integrato, occorre attardarsi.

Com'è noto, nelle procedure comparative, la pubblicazione dell'Avviso/*lex specialis* genera un autovincolo dell'amministrazione al rispetto delle regole da essa stessa poste, salvo modifiche ammissibili entro limiti stringenti.

Pertanto, non è senz'altro dubitabile che, in linea di principio, sia possibile integrare e/o modificare il bando successivamente alla sua pubblicazione purché lo stesso non venga modificato e/o stravolto in maniera sostanziale rendendo le previsioni ivi contenute del tutto contraddittorie ed incoerenti con la misura precedentemente adottata.

Ed invero nella seconda ipotesi non può procedersi a una semplice modifica di determinati e saltuari articoli del bando ma, al più, in relazione all'entità della modifica, occorrerebbe procedere alla ripubblicazione dell'intero avviso al fine di evitare la permanenza di disposizioni tra loro inconciliabili e ciò anche a tutela del legittimo affidamento riposto dai concorrenti anche in funzione dei chiarimenti offerti per il tramite delle c.d. FAQ pubblicate in data successiva all'intervenuta modifica.

Nella fattispecie in esame, le modifiche supra indicate, **appena 20 giorni prima della scadenza**, hanno, sostanzialmente, snaturato, non soltanto le finalità proprie della misura ma, altresì, hanno previsto un criterio di selezione ibrido in base al quale l'utile collocazione in graduatoria dipende esclusivamente dalla tempestività di presentazione della domanda in un contesto in cui la stessa Amministrazione resistente aveva ribadito più volte la prevalenza del principio ordinatore e l'influenza dell'orario di presentazione delle domande.

Altrimenti detto, il preminente criterio temporale relega il criterio ordinatorio a mero strumento di gradazione delle istanze ritenute ammissibili sulla scorta del solo criterio temporale relegando il coefficiente del MOL a mero strumento di gradazione nell'ambito delle domande ammissibili.

Tale impostazione adottata illegittimamente dall'Assessorato, in aperta con-

traddizione a quanto dalla stessa dichiarato, ha mutato la natura stessa della procedura, da valutativa di un criterio ordinatore su base economica, a “click day” dove, tra l’altro, non poteva essere conosciuto l’orario limite di accesso alla fase successiva del procedimento e quindi di valutazione del MOL stesso.

Ed invero, nel caso di specie, la ricorrente è risultata in posizione non utile per una differenza di diversi minuti rispetto all’ultimo operatore economico che ha beneficiato del finanziamento senza che la stessa potesse prevedere e/o calcolare il raggiungimento della precitata soglia alle ore “13:42” anziché alle ore “13:57”. **(Cfr. Doc. 2,10. Allegati 1 graduatoria provvisoria e definitiva)**. L’indicata specifica assume particolare valenza con particolare riferimento a quanto verrà dedotto infra con il secondo motivo in ordine alle rassicurazioni fornite dall’Amministrazione per il tramite delle FAQ (pubblicate dopo la modifica) tutte volte a precisare l’irrilevanza del fattore temporale per la presentazione della domanda.

Pertanto, l’indicata illegittima modifica ha inciso sulle aspettative di chi ha legittimamente fatto affidamento su un MOL elevato in aderenza ai principi e alle ragioni espressamente indicate in seno all’avviso, confidando che la qualità economica del progetto fosse il fattore decisivo rispetto a quello temporale.

In termini di buon andamento, la scelta non è né efficiente né economicamente razionale, poiché non massimizza l’impatto dell’aiuto rispetto alle risorse disponibili ma genera disparità di fatto tra operatori che, a parità di merito (o addirittura con migliore MOL), vengono esclusi solo per ragioni tecniche, sopravvenute all’avviso o contingenti, legate al semplice caricamen-

to della domanda nel portale.

Sul punto, l'indicato criterio è difficilmente conciliabile con il principio di efficienza, economicità e buon andamento posto che relega il riconoscimento della premialità ad un criterio (temporale) del tutto avulso con la finalità propria dell'avviso così come, peraltro, espressamente riconosciuta in seno alle FAQ.

Per altro aspetto, tutte le disposizioni contenute nell'avviso con riferimento al MOL vengono relegate a mere dichiarazioni di intenti.

In conclusione, i provvedimenti impugnati non si conciliano con gli ulteriori atti, ma sostituiscono l'impianto valutativo, trasformando la procedura da valutativa su base MOL a selettiva su base cronologica rendendo l'uso del tempo, e il mero caso fortuito nel rientrare nelle istanze valutabili, come filtro primario.

Da ciò ne consegue l'illegittimità dell'avviso così come modificato ed applicato al pari delle graduatorie approvate in quanto, le medesime, sono scarsamente coerenti con la finalità di selezionare i progetti più meritevoli economicamente.

II

ILLEGITTIMITA' DELL'ARTT. 4.1. E 4.2 DELL'AVVISO PUBBLICO "DIGIT IMPRESE - AZIONE 1.2.2 COSÌ COME MODIFICATI CON D.D.G. N. 3125/9.S DEL 12 NOVEMBRE 2025. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E ILLOGICA ED ERRATO E FALSO PRESUPPOSTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AFFIDAMENTO.

Si è già rappresentato in fatto che l'odierna ricorrente a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, ove la medesima veniva collocata tra le domande non capienti, proponeva istanza di autotutela denunciando in quella sede l'illegittimità della graduatoria.

Siffatta istanza veniva riscontrata in data 25 febbraio dall'Amministrazione resistente le cui motivazioni, per un verso non sono condivisibili e per altro verso acclarano semmai la fondatezza delle doglianze in questa sede denunciate.

In particolare, con l'impugnato riscontro, l'amministrazione assume che, una lettura sistemica di tutti gli atti dell'avviso, così come integrata attraverso il D.D.G. n. 3125/2025, renderebbe l'esclusione della ricorrente in stretta aderenza e coerente alle disposizioni dell'avviso.

L'assunto non è condivisibile per le ragioni che seguono e manifesto è l'eccesso di potere per sviamento rispetto alla finalità della misura che da procedura valutativa del merito viene di fatto alterata in un "click day" basato sulla casualità di fatto, in cui la chance di accesso dipende dalla "tempestività" informatica nonché dalla fortuna e non dai parametri economici dei partecipanti rendendo così residuale il criterio primariamente adottato.

Ed invero, è proprio dalla lettura sistemica degli atti che emerge integralmente lo stravolgimento del modello procedurale, passando da un'impostazione "tutte le domande nello stesso istante + MOL come criterio principe" a un'impostazione "tempo come filtro di accesso + MOL solo

interno al blocco cronologico”.

Tale enunciata integrazione trasforma il fattore tempo nel vero filtro di accesso alle istruttorie valutando solo quelle domande pervenute fino all'esaurimento risorse relegando il MOL a criterio di ordinamento solo all'interno del sottoinsieme temporalmente e casualmente selezionato.

Diversamente da quanto sostenuto *ex adverso*, l'indicata impostazione, non originariamente prevista, ribalta di fatto il peso relativo dei due criteri in quanto il tempo diventa il criterio decisivo per l'accesso al beneficio ed il MOL opera soltanto in una fase interna e limitata.

Indi, l'illegittimità dei provvedimenti avversati, e la contraddittorietà delle motivazioni addotte dall'Assessorato, emerge proprio dall'inconciliabile lettura complessiva della *lex specialis* e delle relative integrazioni ivi comprese le già richiamate FAQ del 30 novembre 2025 che avevano espressamente dichiarato il criterio cronologico irrilevante.

Sul punto pertinente giurisprudenza in merito ai chiarimenti esternalizzati da parte della P.A, si è così espressa:

Assume valore centrale l'affidamento riposto nella lettura delle Faq pubblicate sul website del ministero dell'Interno, ove alla domanda su chi poteva presentare istanza di regolarizzazione era individuato il datore di lavoro che intendeva concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Per il Consiglio di Stato non può essere sottovalutato l'effetto che le risposte alle Faq producono sui destinatari, a maggior ragione su quelli stranieri, primo tra tutti l'affidamento nei confronti dello specifico Ministero che fornisce le relative risposte. A ben vedere, le risposte date, che, indubbiamente, non hanno un

carattere vincolante, contribuiscono senz'altro a fornire un'utile indicazione di carattere applicativo sulle modalità di presentazione della domanda, sui soggetti legittimati a farlo, e sui potenziali beneficiari della procedura di emersione. Il Collegio non ha quindi condiviso le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di prime cure secondo cui le Faq non sono idonee a fondare il legittimo affidamento quando chiaramente contrarie allo stringente dettato normativo. Risulta all'opposto dirimente la fiducia nell'autorità autrice delle Faq e la conseguente buona fede nella presentazione della domanda di emersione. (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n. 3171).

Per quanto precede, nel caso di specie, è di tutta evidenza che, l'odierna resistente ha ribadito, in seno alle proprie FAQ (30 novembre), la prevalenza del principio ordinatore e l'ininfluenza dell'orario di presentazione delle domande e ciò in coerenza ai criteri adottati in seno all'avviso.

Al più, è necessario ribadire che la medesima ha esortato gli operatori economici a non affrettarsi nel caricamento delle domande in quanto le stesse sarebbero state comunque esaminate in ordine ai più volte richiamati criteri del MOL.

Tuttavia, in maniera del tutto illogica, a seguito dell'approvazione delle impugnate graduatorie, è evidente che la procedura non è più “fondata sul MOL”, ma è fondata sul tempo, con un uso del MOL a carattere residuale in una fase di selezione delle domande successiva rendendo il medesimo criterio inservibile e influente anche nei termini dichiarati dall'Assessorato a seguito dell'intervenuta integrazione.

Ciò è intrinsecamente incoerente con una *lex specialis* che, sul piano letterale e teleologico, si presenta come volta a selezionare i progetti migliori sotto il profilo economico-finanziario (MOL), e non i progetti “più veloci” nella

presentazione.

Così facendo un'impresa, come la ricorrente, con MOL comunque competitivo, viene esclusa dall'istruttoria perché ha presentato la domanda pochi minuti dopo il raggiungimento della soglia cronologica (non preventivabile e per di più ritenuta ininfluenza dalla stessa Amministrazione in seno alle FAQ) mentre, un'impresa con MOL molto basso, viene invece ammessa e potenzialmente finanziata solo perché ha caricato la domanda prima di un dato incerto quale il raggiungimento della soglia.

In questa prospettiva la motivazione fornita dall'Assessorato contraddice la *ratio* selettiva dichiarata (premiare le imprese con migliori indicatori) e collide con il principio di buon andamento (selezionare i progetti più efficienti e meritevoli) con conseguente mutamento sostanziale del modello selettivo originariamente previsto secondo il criterio del merito.

Da ciò ne discende una disparità di trattamento non coerente con la *lex specialis* e non ragionevole, perché il fattore tempo, originariamente neutralizzato, non solo è stato successivamente introdotto ed utilizzato come criterio selettivo primario ma è stato anche connesso ad un dato incerto ed imprevedibile (raggiungimento soglia) senza che tale modifica sia corredata da un'adeguata giustificazione funzionale rispetto agli obiettivi del bando.

Altrimenti detto, diversamente da quanto sostenuto *ex adverso* il D.D.G. n. 3125/2025 non si pone nei termini di un'integrazione alla *lex specialis* ma semmai nel suo totale e non consentito stravolgimento o nei termini di una sua errata applicazione.

Sul punto occorre chiarire che un'interpretazione "sistematica" della *lex specialis* deve armonizzare le varie clausole senza stravolgerne la *ratio* complessi-

va e privilegiare la lettura che salvaguarda il senso dei criteri principali e primariamente dichiarati.

Nel caso in esame, l'Assessorato evoca erroneamente la "lettura sistemica" della *lex specialis*, a fondamento dell'impugnata esclusione per depotenziare invece il ruolo del MOL, relegandolo a criterio residuale ed elevando, al contempo, il cronologico a vero criterio selettivo, nonostante proprio la *lex specialis* lo avesse escluso.

Si tratta, in realtà, di una interpretazione della *lex specialis*, che non rispetta l'autovincolo originariamente assunto nei suoi caratteri essenziali ed inderogabili in quanto altera l'equilibrio tra i criteri, rendendoli contraddittori e incoerenti con effetti sostanziali sulla platea dei beneficiari rendendo tale motivazione sottesa al diniego altrettanto contraddittoria e manifestamente illogica.

In particolare, il passaggio da una *lex specialis* che neutralizza il tempo a una disciplina che fa del tempo il filtro di accesso alle istruttorie costituisce un mutamento sostanziale del modello selettivo, non giustificabile come semplice "lettura sistemica" o chiarimento, ma qualificabile come modifica lesiva dell'autovincolo derivante dalla *lex specialis* medesima con evidenti lesioni della *par condicio* tra i potenziali beneficiari nonché del buon andamento e ragionevolezza nella gestione del procedimento.

Sul punto è utile evidenziare che il criterio temporale unitamente ad un dato aleatorio ed incerto quale l'esaurimento della dotazione finanziaria rendono il criterio interpretativo sistemico, evocato dall'Assessorato a ragione dell'esclusione, un elemento che, al più, evidenzia l'inconciliabilità della decantata "integrazione" con la *lex specialis* nel suo complesso.

Risulta, pertanto, che l'attività amministrativa ha violato i canoni di buona amministrazione anche per non aver questa compiuto alcuna istruttoria o, se non altro, per averla conclusa *sic et simpliciter* giungendo a conclusioni del tutto contrastanti con gli stessi provvedimenti in precedenza adottati ivi compresi i chiarimenti dalla stessa pubblicati a seguito dell'intervenuta integrazione.

Non occorre, pertanto, attardarsi oltre per stigmatizzare il comportamento dell'Amministrazione e la conseguente illegittimità degli atti impugnati in quanto la tesi dell'Assessorato tende a giustificare l'evidente e non consentita inversione di gerarchia tra i due criteri con consequenziale regressione della componente valutativa di merito ad una mera formalità in una fase in cui la valutazione del MOL degli operatori economici risulta ormai involontariamente falsata e compromessa.

Conclusivamente, l'Amministrazione prima ha orientato il comportamento degli operatori, inducendoli – attraverso le FAQ – a confidare nella totale irrilevanza del “fattore tempo” e nella centralità del MOL; poi ha applicato la procedura secondo logiche diametralmente opposte, utilizzando proprio il tempo come filtro principale e svuotando di effettività il criterio ordinatore. Si tratta di un comportamento oggettivamente in violazione del dovere di leale collaborazione, e dei canoni di buona fede e di tutela dell'affidamento che deve informare l'azione amministrativa.

Tale condotta integra un evidente sviamento di potere, lo strumento procedurale, per effetto della irragionevole modifica, è stato piegato a una gestione meramente cronologica delle domande, del tutto avulsa dalla finalità di selezionare i progetti più efficienti e coerenti con gli obiettivi del program-

ma. L'Amministrazione, anziché utilizzare il criterio ordinatore per premiare l'efficienza aziendale, lo ha confinato a un ruolo marginale, sacrificandolo a favore di un criterio (il tempo di caricamento) che essa stessa aveva definito irrilevante e fuorviante nelle proprie FAQ.

Gli atti impugnati si presentano, dunque, come il prodotto di un uso distorto del potere, che impone il loro annullamento e la riedizione del potere secondo i criteri originariamente previsti (MOL come criterio ordinatore effettivo e non meramente interno), nel pieno rispetto dell'affidamento legittimamente maturato dalla ricorrente.

A tal riguardo, e con specifico riferimento alla tutela dell'affidamento, giova argomentare che la metodologia prescelta, in seno al primo avviso, espressamente raccomandata e chiarita in uno al breve lasso di tempo intercorso appena 20 giorni prima della scadenza, ha certamente, contribuito ad abbassare la soglia di diligenza in ciascun concorrente riguardo all'intervenuta modifica per lo più considerata alla stregua di un mero rinvio del termine di presentazione delle domande e ciò, vieppiù in presenza di FAQ successive confermate del criterio ordinatorio.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I motivi di ricorso esposti appaiono assistiti dal *fumus boni iuris*.

In particolare, il *fumus boni iuris* emerge con particolare nettezza dallo sviamento di potere e dalla gravissima violazione dell'affidamento qualificato ingenerato dall'Amministrazione nei confronti degli operatori economici.

Un simile comportamento, viola in radice i doveri di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, oltre a tradire la finalità dichiarata dell'intervento (selezionare i progetti più efficienti e meritevoli).

Sussiste, altresì, il *periculum in mora* con conseguente necessità di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con conseguente riammissione della ricorrente in graduatoria in posizione coerente con il proprio MOL, previa rideterminazione delle graduatorie secondo il criterio ordinatore, in luogo del criterio cronologico.

**ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA
E 52, SECONDO COMMA DEL CPA.**

Considerato che l'auspicato annullamento dei provvedimenti impugnati inevitabilmente riverbererebbe sui soggetti in graduatoria, si formula istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Per quanto precede l'odierna ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, preliminarmente, accogliere la spiegata domanda cautelare e, indi, nel merito, accogliere il presente ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche per spese e compensi del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che l'importo da versare è pari ad euro 650,00.

Catania/Palermo, 22 aprile 2025

avv. Alberto Grasso